

**I nuovi standard contabili:
focus sui principali risvolti applicativi
civilistici e fiscali**

Udine, 17 febbraio 2017

5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	438,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Apertura lavori

Agenda ed obiettivi dell'incontro



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Agenda

8.45	Registrazione
9.00 – 9.10	Apertura lavori <i>Marcello Orsatti – Confindustria Udine</i>
9.10 – 9.50	Le principali novità derivanti dall'aggiornamento dei principi contabili nazionali: eliminazioni componenti straordinarie, immobilizzazioni immateriali, partecipazioni, rendiconto finanziario <i>Claudio Passelli, Partner EY</i>
9.50 - 10.20	OIC 29, le principali regole di transizione e le semplificazioni per le piccole imprese e microimprese <i>Claudio Passelli, Partner EY</i>
10.20 - 11.00	Il costo ammortizzato <i>Maurizio Rubinato, Partner EY</i>
11.00 – 11.20	Coffe break
11.20 - 12.05	Il nuovo principio contabile OIC 32 sugli strumenti finanziari derivati: alcuni aspetti applicativi <i>Valerio Marenda, Senior Manager EY S.p.A.</i>
12.05 – 12.45	Aspetti fiscali <i>Stefano Brunello, Partner EY</i>
12.45 – 13.00	Q&A e chiusura lavori

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC


Riferimenti normativi ed attività in corso per
l'aggiornamento dei Principi Contabili



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Riferimenti normativi

Il percorso normativo



Riferimenti normativi

La direttiva europea ed il recepimento in Italia



Direttiva UE 2013/34

*Nuove disposizioni normative in tema di
Bilanci d'esercizio e consolidati*

- ▶ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
- ▶ **Abrogazione delle precedenti Direttive** in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d'esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva – Bilancio Consolidato)
- ▶ Principali obiettivi perseguiti:
 - **semplificazione** (e riduzione gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle «piccole imprese»)
 - **armonizzazione** contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS (al fine di accrescere anche il livello di **comparabilità** dei bilanci)
 - **tutela** delle esigenze degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni a loro indispensabili e fornire una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti



D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle società di capitali



D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e altri istituti finanziari

Riferimenti normativi

La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

CAPO I

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
TRASPARENZA DEI
PAGAMENTI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Contenuto Relazione
- Art. 4 – Esenzioni e Regime di equivalenza
- Art. 5 – Pubblicità e sanzioni

- Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
- Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
- Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti

CAPO II

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BILANCI
DI ESERCIZIO E
CONSOLIDATI

Art. 6 – Modifiche al Codice Civile

Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991

- **Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva**
- **I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive**

CAPO III

DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO PER
ALTRI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI

- Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
- Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
- Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010

- Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d'ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
- Inclusione di ulteriori soggetti sotto l'obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS
- Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

- Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

- Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
- Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2015 e si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dall'1.1.2016

Riferimenti normativi

Imprese rientranti nel perimetro della riforma



Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)




Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, **se i soci**, diretti o indiretti, **sono rappresentati da società di capitali**

<i>Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*</i>	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
Totale Stato Patrimoniale	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
Ricavi netti da vendite/prestazioni	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
Numero medio dipendenti	fino a 10 unità	fino a 50 unità	oltre 50

* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che non superano, nel primo esercizio o poi, per due esercizi consecutivi, almeno **due dei tre limiti stabiliti**

Sintesi dei principali cambiamenti

Un quadro sinottico delle novità introdotte dal Decreto 139/2015



Aggiornamento principi contabili nazionali

Il ruolo dell'OIC

- ▶ L'art. 20 del DL 91/14 (L. 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC) in ambito nazionale ed internazionale quale "*standard setter*"
- ▶ E' riconosciuto che l'OIC:
 - ▶ emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del c.c.;
 - ▶ fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;
 - ▶ esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.
- ▶ L'art. 12 della riforma contabile stabilisce un preciso compito dell'OIC per l'implementazione delle nuove norme. L'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 139/15 stabilisce: «*L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto*».

Aggiornamento principi contabili nazionali

Il ruolo dell'OIC

- ▶ L'OIC ha elaborato una nuova edizione della maggior parte degli OIC per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. In generale:
 - sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (ex art. 2435 bis c.c.) e le **micro imprese** (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali;
 - sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile: in assenza di innovazioni legislative da applicare retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente;
 - è stata riordinata la forma della trattazione e rivisto il wording, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali

Aggiornamento principi contabili nazionali

Quadro principi rivisti

Principio Contabile	Tematica	Categorie di modifica
OIC 15	Crediti	Recepimento direttiva
OIC 19	Debiti	Recepimento direttiva
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	Recepimento direttiva
OIC 29	Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi successivi	Recepimento direttiva
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	Recepimento direttiva
OIC 10, 12, 14, 18	Rendiconto finanziario, Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Ratei e risconti	Recepimento direttiva
OIC 17, 20, 21, 28	Consolidato e PN, Titoli, Partecipazioni, Patrimonio netto	Recepimento direttiva
OIC 25, 26	Imposte sul reddito, Operaz. in valuta	Recepimento direttiva
OIC 13, 23	Rimanenze, Lavori in Corso	Altre
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	Altre
OIC 9	Svalutazione per perdite durevoli	Altre
OIC 31	Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto	Altre

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC

Postulati di bilancio



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti




Postulati di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Principio della rilevanza	La disciplina del codice civile non menziona espressamente un principio generale di rilevanza, declinandolo però in termini applicativi per alcune fattispecie	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti

- ▶ Art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio): «**Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.**
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.»
- ▶ Regola generale dovrebbe essere indicata nell'OIC 11 *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*, ad oggi non ancora oggetto di intervento da parte dell'OIC (*Framework*)

Sintesi dei principali cambiamenti

Postulati di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Principio della sostanza (sulla forma)	La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato	La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto

- ▶ Art. 2423-bis c.c. (Principi di redazione del bilancio): «*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*»
- ▶ La relazione al D. Lgs. 139/15 ribadisce che la sostanza è quella economica e che l'applicazione pratica di tale principio sarà fatta dalla legge e dai principi contabili
- ▶ L'OIC ha provveduto alla declinazione pratica del principio della **sostanza economica**
 - ▶ Finanziamenti infragruppo (OIC 15 - Crediti e OIC 19 – Debiti): un finanziamento ad una controllata infruttifero oppure ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, fatto con l'obiettivo di rafforzare patrimonialmente la società, costituisce un investimento aggiuntivo che incrementa il valore della partecipazione (per la differenza tra importo erogato e valore attuale dei flussi finanziari futuri)
 - ▶ Finanziamento erogato ai dipendenti a condizioni agevolate (delta a costo del personale)

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC




Informativa e schemi di bilancio



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Componenti straordinarie	<p>Tali componenti venivano incluse nella sezione E (voci E21/E22) del Conto Economico sulla base di quanto anche previsto dal principio OIC 12</p>	<p>Eliminate voci E21/E22, ma prevista informativa in nota integrativa (indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali)</p>
<ul style="list-style-type: none">▶ Per numerose fattispecie viene prevista una classificazione specifica, mentre per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui l'OIC 12 non identifica ex ante una classificazione specifica è il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, che deve individuare la corretta classificazione. Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte dall'OIC 12, è prevista una tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto nel nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo straordinario ex OIC 12 (versione 2014).▶ L'art. 2427 n. 13 del c.c. prevede la necessità di indicazione in nota integrativa dell'importo della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di <u>entità o incidenza eccezionali</u>. L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico normalizzato, cioè privo di elementi che, per eccezionalità o incidenza sul risultato, non sono ripetibili nel tempo.		

Eliminazione componenti straordinarie

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda

voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014)	OIC 12 (2016)
Oneri di ristrutturazione aziendale	Dipende da natura
Ristrutturazione del debito	C16 d)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	C 15) / C16 b) / C 17)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	A5 / B14
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Dipende da natura

Eliminazione componenti straordinarie – cont.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa

voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014)	OIC 12 (2016)
Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie.	Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5
Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5
Liberalità ricorrente in danaro od in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio	A5
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	B14
Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa	Dipende da natura
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	A5 / B14
Indennità varie per rotture di contratti.	Dipende da natura





Eliminazione componenti straordinarie – cont.

Imposte esercizi precedenti

Vecchia impostazione	OIC 12 (2016)
<p>Nessuna distinzione tra imposte dirette ed indirette</p> <p>Iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).</p> <p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Distinzione tra imposte dirette ed indirette</p> <p><u>Imposte dirette</u> Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce 20 Imposte sul reddito d'esercizio</p> <p><u>Imposte indirette</u> Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) sono classificati in B14. La differenza derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo è classificata in A5 (se positiva) o in B14 (se negativa).</p>



Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Conti d'ordine	In calce allo Stato Patrimoniale sulla base di quanto esplicitato nell'art. 2424, comma 3 del Codice Civile e nel principio OIC 12	Eliminati dallo Stato Patrimoniale i conti d'ordine. La relativa informativa è fornita nella nota integrativa
 Saldi verso imprese cd. «sorelle»	Non previste voci «ad hoc» nello schema di bilancio	Introdotte voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico

Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Eventi successivi	Duplicazione: in relazione sulla gestione secondo codice civile (art. 2428 , comma 5) ed in nota integrativa secondo quanto disposto dall'OIC 12	La natura e gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio devono essere inseriti in nota integrativa così come la proposta di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite)
 Struttura Nota Integrativa	Non presente una regola prescrittiva	Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti di bilancio

Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio


► Informativa sugli effetti rilevanti

Le società devono illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di (ir)rilevanza ex. art. 2423, comma 4.

► Informativa sui ricavi e costi eccezionali (art. 2427, comma 1, n. 13)

Ricavi e costi straordinari

(Ricavi o costi la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società)



Ricavi e costi eccezionali

(Prescinde dall'appartenenza dell'accadimento all'attività ordinaria, ma si focalizza sull'eccezionalità della loro entità e della loro incidenza nel risultato d'esercizio.)

L'obiettivo è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che non sono ripetibili nel tempo.

Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio

► **Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

La nota integrativa deve riportare l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate con distinta indicazione per:

- a) impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
- b) impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime

Sintesi dei principali cambiamenti

Informativa e Schemi di Bilancio

- ▶ Precisazioni sui rapporti con amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria
- ▶ Informazioni su warrants ed opzioni
- ▶ Quando ci si avvale della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto controllata da società che redige e pubblica il consolidato in territorio UE, la nota integrativa deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata (art. 27, comma 5, D. Lgs. 127/91) à

Schemi di bilancio (ordinario)

Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
B)	Immobilizzazioni	B)	Immobilizzazioni
I	Immobilizzazioni immateriali	I	Immobilizzazioni immateriali
2)	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	2)	costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità ;
III	Immobilizzazioni finanziarie	III	Immobilizzazioni finanziarie
1)	partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti;	1)	partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti;
	d) altre imprese;		d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
2)	crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti;	2)	d-bis) altre imprese; crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti;
	d) verso altri;		d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
3)	altri titoli;		d-bis) verso altri;
4)	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.	3)	altri titoli;
		4)	strumenti finanziari derivati attivi

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Schemi di bilancio (ordinario)

Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo (segue)

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
C)	Attivo circolante	C)	Attivo circolante
II	Crediti	II	Crediti
...
4-bis)	crediti tributari	5)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4-ter)	imposte anticipate	5-bis)	crediti tributari
5)	verso altri	5-ter)	imposte anticipate
		5-quater)	verso altri
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1)	partecipazioni in imprese controllate	1)	partecipazioni in imprese controllate
...
		3-bis)	partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5)	azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	5)	strumenti finanziari derivati attivi
D)	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti	D)	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

Schemi di bilancio (ordinario) – cont.

Principali novità: Stato Patrimoniale Passivo

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
A)	Patrimonio netto	A)	Patrimonio netto
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI	Altre riserve, distintamente indicate
VII	Altre riserve, distintamente indicate	VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
		X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
B)	Fondi per rischi ed oneri	B)	Fondi per rischi ed oneri
3)	altri	3)	strumenti finanziari derivati passivi
		4)	altri
D)	Debiti	D)	Debiti
1)	obbligazioni	1)	obbligazioni
...
		11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
14)	altri debiti	14)	altri debiti
E)	Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	E)	Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Schemi di bilancio (ordinario) – cont.

Principali novità: Conto Economico

IV Direttiva	Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016
C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ... d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni a) di partecipazioni ... 19) svalutazioni a) di partecipazioni ... c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19) E) Proventi e oneri straordinari 20) proventi 20) plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21) oneri 21) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) 21) imposte relative a esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte 22) imposte sul reddito dell'esercizio 23) utile (perdita) dell'esercizio	C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime ... d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) rivalutazioni a) di partecipazioni ... d) di strumenti finanziari derivati 19) svalutazioni a) di partecipazioni ... c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19) Risultato prima delle imposte 20) imposte sul reddito dell'esercizio 21) utile (perdita) dell'esercizio a) Imposte correnti b) Imposte esercizi precedenti c) Imposte differite e anticipate

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC




Immobilizzazioni immateriali – OIC 24



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti






Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Costi di Ricerca e Pubblicità	Iscrivibili nell'attivo (assieme ai costi di sviluppo) al sussistere di determinati requisiti	Eliminati dallo schema di bilancio, occorre di norma «spesarli» nell'esercizio. In specifiche circostanze possono essere capitalizzati tra i costi di impianto e ampliamento

- ▶ **Costi di ricerca**: eliminata la possibilità di generica capitalizzazione, possibile «riclassifica» tra i Costi di sviluppo, qualora ne sussistano i requisiti (relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, riferiti ad un progetto realizzabile dal punto di vista tecnico e sostenibile finanziariamente, recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso)
- ▶ **Costi di pubblicità**: eliminata la possibilità di generica capitalizzazione, possibile «riclassifica» tra i Costi di impianto ed ampliamento, qualora ne sussistano i requisiti (costi legati ad una fase di start-up o sostenuti da una società preesistente per l'avvio di un nuovo business o processo produttivo o differente localizzazione)

Sintesi dei principali cambiamenti

Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Ammortamento costi sviluppo	Se iscritti nell'attivo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni	Sono ammortizzati lungo la loro vita utile ; se non stimabile, entro comunque 5 anni FACOLTÀ ADOZIONE PROSPETTICA
 Ammortamento Avviamento	Sistematicamente entro un periodo di cinque anni ma è consentito anche un periodo superiore (ed in ogni caso entro 20 anni)	Ammortizzato secondo la sua vita utile ; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni (in ogni caso «cap» a 20 anni da OIC 24) FACOLTÀ ADOZIONE PROSPETTICA
 Costi di transizione sui finanziamenti	Capitalizzati negli oneri pluriennali e ammortizzati lungo la durata del finanziamento	Inclusi nel concetto di costo ammortizzato e «finanziarizzati» FACOLTÀ ADOZIONE PROSPETTICA

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC





Partecipazioni – OIC 21



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti


Partecipazioni – OIC 21

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Partecipazioni equity method	Il Codice civile fa riferimento solo all'ultimo bilancio per la determinazione della frazione di Patrimonio Netto nel calcolo della differenza iniziale tra costo di acquisto della partecipazione e frazione Patrimonio Netto	Il Codice civile introduce la data di acquisizione della partecipazione come data di riferimento (in aggiunta ad ultimo bilancio approvato)
 Azioni Proprie	Iscritte nell'attivo con contestuale iscrizione di una riserva vincolata nel patrimonio netto	Portate a diretta riduzione del patrimonio netto (le azioni proprie non sono più oggetto dell'OIC 21, ma dell'OIC 28). Anche le differenze da annullamento e realizzo di azioni proprie transitano a patrimonio netto

Sintesi dei principali cambiamenti

Partecipazioni – OIC 21

- ▶ Ampliato il dettaglio delle partecipazioni aggiungendo la voce «imprese sottoposte al controllo delle controllanti» (in stato patrimoniale e conto economico) à eventuali riclassifiche vanno fatte con applicazione retroattiva
- ▶ Incremento dell'informativa da dare in nota (ad esempio, «se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita»)
- ▶ **Eliminata la previsione che consentiva (facoltà) la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione** (per competenza) dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante à allineamento alla prassi internazionale in tema di rilevazione dei dividendi (al momento della delibera)



Chi ha in passato rilevato i dividendi nell'esercizio di maturazione può applicare il nuovo OIC 21 retroattivamente (eliminazione all'1.1.16 dell'effetto della contabilizzazione dei dividendi 2015 deliberati nel 2016 in contropartita al PN e contabilizzazione dei dividendi nel CE 2016; medesima operazione nel comparativo 2015, riprendendo i dati dei bilanci 2014)

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC






Rendiconto Finanziario – OIC 10



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti

Rendiconto finanziario – OIC 10

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Predisposizione Rendiconto Finanziario	Raccomandato dai principi contabili, non previsto dal Codice civile	Obbligatorio per legge; inserito fra gli schemi obbligatori nell'art. 2423 comma 1
 Contenuti del Rendiconto Finanziario	Non disciplinati dal Codice civile	Indicazione degli obiettivi del rendiconto finanziario (Art. 2425-ter: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l' <u>ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento</u> , ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci»)
	<ul style="list-style-type: none">▶ PROSPETTO DI BILANCIO▶ OBBLIGATORIO PER I BILANCI IN FORMA ORDINARIA▶ RICHIESTI DATI COMPARATIVI	

Rendiconto finanziario

OIC 10

- ▶ Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari avvenuti in un determinato esercizio
- ▶ I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle **disponibilità liquide**
- ▶ I singoli flussi finanziari sono presentati **distintamente** nelle seguenti categorie e **sequenza**:
 - ▶ A. attività operativa
 - ▶ B. attività investimento
 - ▶ C. attività di finanziamento
- ▶ Le **disponibilità liquide** sono rappresentate dai **depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa**.
- ▶ La norma di legge non prevede quale debba essere lo schema; la declinazione operativa è stata effettuata dall'OIC 10
 - q la forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare
 - q le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati
 - q 2 metodi ammessi: **1.diretto; 2.indiretto**

Rendiconto finanziario – cont.

Rendiconto consolidato (OIC 17)

- ▶ Al rendiconto finanziario consolidato si applicano gli schemi e le modalità di redazione per il bilancio d'esercizio salvi gli adattamenti necessari
- ▶ I flussi finanziari infragruppo sono eliminati
- ▶ Coerenza con area di consolidamento del conto economico consolidato
- ▶ Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo per l'acquisizione e la cessione di una controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento (al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse)
- ▶ No compensi tra acquisti e cessioni di controllate

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC




Bilancio consolidato



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Sintesi dei principali cambiamenti






Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Obblighi di redazione del bilancio consolidato	Obbligo di redazione del bilancio consolidato sulla base di soglie quantitative (e per tutti i casi in cui la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa)	Incremento delle soglie quantitative , ma obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico (di cui all'art.16 del D. Lgs. 39/2010)

- ▶ Art. 27 D. Lgs. 127/91: «Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
 - a) ~~17.500.000~~ 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
 - b) ~~35.000.000~~ 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio»

Sintesi dei principali cambiamenti

Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Casi di esclusione dal consolidamento	Possibilità di esclusione di imprese controllate nei casi in cui non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni	Maggiore rigidità nei casi di esclusione (soli <u>casi eccezionali</u>)
 Consolidamento delle partecipazioni	Eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento senza riferimento alla data di acquisizione della stessa	Introduzione del richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini dell'eliminazione di quest'ultima in sede di primo consolidamento
 Disavanzo di consolidamento	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile , in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC

Semplificazioni per piccole imprese e microimprese



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Semplificazioni per piccole imprese e microimprese

Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Bilancio in forma abbreviata	Disciplina prevista dall'art. 2435-bis del codice civile con previsione di alcune semplificazioni rispetto al bilancio ordinario	<ul style="list-style-type: none">- Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario.- Semplificazione Nota Integrativa- Criteri di valutazione semplificati per alcune voci di bilancio (es.: no costo ammortizzato)
 Semplificazioni per le Microimprese	Categoria non prevista dalla precedente normativa	<ul style="list-style-type: none">- Introduzione della nuova categoria Microimprese (art. 2435-ter c.c.)- Applicazione normativa 2435-bis- Possibile esenzione dalla redazione della Nota Integrativa, qualora alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale, e della Relazione sulla Gestione- Non si applica la disciplina degli strumenti finanziari derivati. Tuttavia, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione degli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'OIC 31, la società rileva un fondo rischi ed oneri.

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC

Prima applicazione delle nuove disposizioni e nuove regole su cambi di principi e correzione di errori

5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	438,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

- ▶ La riforma conseguente al recepimento della Direttiva 34/2013 ha, tra i temi di maggior rilievo, **nuove regole per la rappresentazione dei cambiamenti di principi contabili**.

Tali nuove regole, i cui criteri generali sono definiti nel novellato OIC 29, assumono particolare rilievo in quanto:

- ▶ Definiscono **nell'immediato** le modalità con cui recepire in bilancio gli effetti della riforma
- ▶ Più in generale, stabiliscono **anche per il futuro** criteri nuovi rispetto al passato per rappresentare le variazioni di principi contabili (e la correzione di errori rilevanti)

Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

Va preliminarmente ricordato che:

- ▶ I **principi contabili** sono le regole che disciplinano
 - I criteri di individuazione delle operazioni
 - Le modalità della loro rilevazione
 - I criteri di valutazione (regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio)
 - I metodi di valutazione (le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato)
 - I criteri di classificazione ed esposizione dei valori di bilancio
- ▶ La continuità di applicazione dei principi contabili è un postulato di bilancio, cui è possibile derogare in casi eccezionali solo se:
 - Richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (**cambiamenti obbligatori di principi**): oppure
 - Ritenuto utile dal redattore del bilancio ai fini di una migliore rappresentazione dei fatti di gestione (**cambiamenti volontari**)
- ▶ Le **stime** sono procedimenti e/o metodi con cui si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile in applicazione di un determinato principio contabile. La variazione di stima non è un cambiamento di principio contabile

Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

In termini generali, nel momento in cui interviene un cambiamento di principio contabile, è necessario affrontare due ordini di tematiche:

I. Orizzonte temporale rispetto al quale determinare gli impatti del nuovo principio:

- ▶ Quali eventi devono essere rimisurati in conformità al nuovo principio? O, in altri termini:
- ▶ Da quando devo applicare il nuovo principio?

II. Modalità di rappresentazione degli impatti del nuovo principio:

- ▶ Come devono essere rappresentati in bilancio gli effetti del nuovo principio?

Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

In relazione all'**orizzonte temporale** sono possibili due approcci:

I. Applicazione retroattiva:

- ▶ Il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quelli in cui interviene il cambiamento di principio, cioè come se il nuovo principio fosse stato applicato da sempre

II. Applicazione prospettica:

- ▶ Il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.
- ▶ Di conseguenza, gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio
- ▶ Le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio

Quando, dopo aver fatto un ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti enormemente onerosa, il nuovo principio contabile viene applicato dalla prima data in cui risulti fattibile.

Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

- ▶ Anche in relazione alla **rappresentazione** sono possibili due diversi approcci

I. Rappresentazione «in continuità di saldi»:

- ▶ Viene data **prevalenza alla continuità** con i valori di bilancio rappresentati negli esercizi precedenti, secondo il principio per cui **lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura del bilancio approvato nell'esercizio precedente.**
- ▶ Nel caso di applicazione retroattiva, tale approccio impone pertanto di rappresentare nell'esercizio corrente anche gli effetti quantitativi derivanti dalla rideterminazione di eventi ed operazioni avvenute in passato. Prima della riforma, tali effetti erano rappresentati nel conto economico dell'esercizio corrente sotto forma di proventi o oneri straordinari.
- ▶ Nel caso di applicazione prospettica, non esistendo eventi passati da riesporre, la presentazione «in continuità di saldi» è naturalmente l'unica scelta possibile.

Applicazione dei nuovi principi contabili


Principi generali

II. Presentazione «con riapertura del patrimonio netto»:

- ▶ Viene data prevalenza alla piena comparabilità dei dati dei vari esercizi rappresentati in bilancio.
- ▶ Nell'applicare retroattivamente il principio, i dati comparativi sono riesposti come se il nuovo principio fosse stato (da sempre) applicato anche nell'esercizio precedente.
- ▶ Rispetto al bilancio effettivamente approvato nell'esercizio precedente (che differirà quindi da quello rappresentato nei saldi comparativi), ciò equivale a contabilizzare gli effetti cumulati che l'applicazione del nuovo principio ha avuto sui fatti di gestione degli esercizi precedenti a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio corrente.

Applicazione dei nuovi principi contabili


Principi generali



Applicazione dei nuovi principi contabili

Principi generali

In estrema sintesi (e salve le eccezioni illustrate di seguito), l'effetto della riforma può essere così rappresentato:



Applicazione dei nuovi principi contabili


Le regole aggiornate: motivazioni

► Ragioni alla base del cambiamento di approccio

- L'introduzione della Direttiva 34/2013 ha comportato il superamento di:
 - q Articolo 29 della IV Direttiva (“Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri imputabili a un altro esercizio”)
 - q Articolo 31 della IV Direttiva (“Lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente”)
- La Commissione Europea, nell'ambito di uno dei *workshop* organizzati tra il 2013 e il 2014 in merito al recepimento della Direttiva 34/2013 ha chiarito che le disposizioni dello IAS 8 sono compatibili con la Direttiva
- A livello europeo, Paesi quali la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna erano già allineati con tale orientamento
- Nella sostanza, la nuova regola come detto privilegia la comparabilità dei dati di diversi esercizi a discapito del principio di continuità dei bilanci

Applicazione dei nuovi principi contabili

Le regole aggiornate: albero decisionale OIC 29



Applicazione dei nuovi principi contabili

Le regole aggiornate: regole di transizione della riforma

- ▶ Nell'ambito specifico della riforma conseguente all'introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono definite **regole di transizione ad hoc**. In particolare:
 - ▶ La **legge** dispone inoltre che, in deroga alla regola generale, possono essere applicati prospetticamente:
 - ▶ Il metodo del costo ammortizzato
 - ▶ Il principio di ammortamento dell'avviamento in base alla vita utile
 - ▶ Inoltre, tutti **i nuovi principi contabili OIC** contengono una sezione denominata **«Disposizioni di prima applicazione»**.

All'interno di ogni principio possono essere incluse (anche coesistendo nel medesimo principio):

- ▶ modifiche da recepire retroattivamente (generalmente quelle che discendono dal recepimento della norma di legge)
- ▶ modifiche da recepire prospetticamente (generalmente quelle modifiche apportate che non derivano espressamente da una modifica di legge)

Applicazione dei nuovi principi contabili

Le regole aggiornate: alcuni esempi

Principi con applicazione retroattiva

- ▶ Contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati
- ▶ Eliminazione capitalizzazione di costi di ricerca e pubblicità
- ▶ Rappresentazione contabile delle azioni proprie

Principi con facoltà di applicazione prospettica o retroattiva

- ▶ Metodo del costo ammortizzato
- ▶ Ammortamento avviamento in base alla vita utile ma non oltre 20 anni
- ▶ Rilevazione dei dividendi per data delibera

Principi con applicazione prospettica

- ▶ Modifiche «residuali» ai principi contabili a fronte di disposizioni non previste della legge

Applicazione dei nuovi principi contabili

Le regole aggiornate: informativa

► **In nota integrativa devono essere illustrate:**

- Le motivazioni alla base del cambiamento del principio contabile
- Gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente

Seppure non esplicitamente richiesta dal legislatore o dai principi, in caso di effetti particolarmente rilevanti può essere utile la predisposizione di prospetti di riconciliazione analitici da inserire in nota integrativa che riepilogano gli effetti di cui sopra

- Eventuali motivazioni alla base dell'utilizzo di approcci «semplificati» (adozione non piena del metodo retrospettivo a causa di impossibilità o eccessiva onerosità)

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – costi di ricerca

1/6

La società XY nell'esercizio al 31.12.2015 ha capitalizzato costi di ricerca per 40. Negli esercizi precedenti erano stati capitalizzati ulteriori costi per 60 ed ammortamenti per 20. La società registra nell'esercizio 2015 ammortamenti per 20, portando l'ammortamento cumulato a 40.

Ai fini della riesposizione si applica retrospettivamente il principio; pertanto i dati dell'esercizio al 31.12.2015 vengono riesposti ai soli fini comparativi come se i costi di ricerca dell'esercizio fossero stati spesi e non vi fossero capitalizzazioni pregresse, nè i relativi ammortamenti. Si registrano i relativi effetti di fiscalità differita, all'aliquota del 30%.

Nell'esercizio 2016, gli effetti cumulati dell'applicazione retrospettiva vengono registrati contro il patrimonio netto iniziale.

Inoltre nell'esercizio 2016 si continueranno a spendere i costi di ricerca sostenuti e non vi saranno ammortamenti di capitalizzazioni pregresse. Gli effetti di fiscalità anticipata vengono riversati a mano a mano che valori fiscali e civilistici si riallineano (cfr. regole fiscali di transizione)

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – costi di ricerca

2/6

Stato Patrimoniale 31.12.2015	
Costi di ricerca capitalizzati	100
Fondo amm.to	(40)
Valore residuo	60
Altre attività	420

Totale attivo 480

Patrimonio netto	300
Altre passività	180

Totale passivo e netto 480

Conto Economico 2015	
Ricavi	1.000
Altri costi	(880)
Ammortamenti costi ricerca	(20)
Risultato prima delle imposte	100
Imposte correnti sul reddito (@30%)	(30)
Risultato dell'esercizio	70

Stato Patrimoniale 31.12.2015 riesposto	
Costi di ricerca capitalizzati	0
Fondo amm.to	0
Valore residuo	0
Crediti per Imposte anticipate (@ 30%)	18
Altre attività	420

Totale attivo 438

Patrimonio netto	258
Altre passività	180

Totale passivo e netto 438

Conto Economico 2015 riesposto	
Ricavi	1.000
Altri costi	(880)
Costi di ricerca spesi	(40)
Ammortamenti costi ricerca	0
Risultato prima delle imposte	80
Imposte correnti sul reddito (@30%)	(30)
Imposte anticipate (@30%)	6
Risultato dell'esercizio	56

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – costi di ricerca

3/6

Scritture nell'esercizio 2016 a rettifica del PN di chiusura al 31.12.2015

Utile a nuovo	@ Imm. Immateriali	60
Crediti per Imp. anticipate	@ Utili a nuovo	18

	Patrimonio netto di apertura 31.12.2015	Conto economico 2015	Patrimonio netto di chiusura 31.12.2015
Bilancio approvato al 31.12.2015	230	70	300
Storno costi di ricerca capitalizzati	(40)	(20)	(60)
Effetto fiscale (@ 30%)	12	6	18
	(28)	(14)	(42)
Bilancio ai fini comparativi 2015	202	56	258

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – dividendi

4/6

La società XY, ricorrendone le condizioni, contabilizzava i dividendi dalle controllate "per competenza" (nell'esercizio di maturazione).

Si assume che i dividendi contabilizzati con tale criterio ammontassero a 120 nell'esercizio 2014 (deliberati nel 2015) e ad 80 nell'esercizio 2015 (deliberati nel 2016).

Ai fini della riesposizione si applica retrospettivamente il principio, come se i dividendi fossero da sempre rilevati nell'esercizio di delibera. Pertanto i dati dell'esercizio al 31.12.2015 vengono riesposti ai soli fini comparativi come se la società avesse contabilizzato in tale esercizio i dividendi deliberati, anzichè quelli per competenza. Nell'esercizio al 31.12.2016 gli effetti cumulati dell'applicazione retrospettiva vengono registrati contro il patrimonio netto iniziale. Si registrano gli effetti della fiscalità differita, all'aliquota del 30%, sul 5% dei dividendi.

Nell'esercizio 2016 verranno contabilizzati i dividendi deliberati di 80. Si noti che in questo caso i dividendi di 80 saranno di fatto registrati due volte: per competenza nel 2015 in vigore del "vecchio" principio, e per data delibera nel 2016, in accordo al "nuovo" principio. I dividendi vengono infatti stornati dal conto economico del 2015 ai soli fini comparativi.

NB: In base alle regole transitorie (OIC 21, par 71) è ammessa anche l'applicazione prospettica. In tal caso la società manterrà iscritti i dividendi e i relativi crediti rilevati in vigore del precedente principio, e applicherà le nuove regole a partire dai dividendi deliberati nell'esercizio N+1 "2017" (quindi nell'esercizio N "2016, non verranno rilevati altri dividendi).

.

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – dividendi

5/6

Stato Patrimoniale 31.12.2015

Altre attività	500
Crediti per dividendi	80
Totale attivo	580

Patrimonio netto	400
Debiti per imposte differite	1,2
Altre passività	178,8
Totale passivo e netto	580

Stato Patrimoniale 31.12.2015 riesposto

Altre attività	500
Crediti per dividendi	0
Totale attivo	500,0

Patrimonio netto	321,2
Debiti per imposte differite	0,0
Altre passività	178,8
Totale passivo e netto	500,0

Conto Economico 2015

Ricavi	1.000
Altri costi	(900)
Dividendi "per competenza" es. 2015	80
Risultato prima delle imposte	180
Imposte correnti sul reddito (*)	(31,8)
Imposte differite (**)	1,8
Imposte differite (***)	(1,2)
Risultato dell'esercizio	148,8

Conto Economico 2015 riesposto

Ricavi	1.000
Altri costi	(900)
Dividendi "per competenza" es. 2015	0
Dividendi "per delibera" eserc. 2014	120
Risultato dell'esercizio	220
Imposte correnti sul reddito	(31,8)
Imposte differite (**)	
Imposte differite (***)	
Risultato dell'esercizio	188,2

(*) = $(1.000 - 900) \cdot 30\% + 120 \cdot 30\% \cdot 5\%$

(**) = $120 \cdot 30\% \cdot 5\%$

(***) = $80 \cdot 30\% \cdot 5\%$

Applicazione dei nuovi principi contabili

Disposizioni di prima applicazione: esempi – dividendi

6/6

Scritture nell'esercizio 2016 a rettifica del PN di chiusura al 31.12.2015

Utili a nuovo	@ Crediti per dividendi	80,0
Debiti per imposte differite	@ Utili a nuovo	1,2

	Patrimonio netto di apertura 31.12.2015	Conto economico 2015	Patrimonio netto di chiusura 31.12.2015
Bilancio approvato al 31.12.2015	251,2	148,8	400,0
Storno dividendi "per competenza"		(80,0)	(80,0)
Dividendi "per delibera"	(120,0)	120,0	0,0
Effetto fiscale (@ 30%)	1,8	(0,6)	1,2
	(118,2)	39,4	(78,8)
Bilancio ai fini comparativi 2015	133,0	188,2	321,2

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Rilevazione crediti e debiti al costo ammortizzato



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Criterio del costo ammortizzato

Norma ed ambito applicativo



- ▶ Secondo il nuovo art. 2426 (criteri di valutazione) del Codice Civile **crediti, debiti e titoli** sono rilevati in bilancio «**secondo il criterio del costo ammortizzato**» (Comma 1 e Comma 8). In particolare, la valutazione di crediti e debiti deve tener conto del fattore temporale e, per i crediti, del valore di presumibile realizzo. In deroga all'articolo, secondo l'art. 2435-bis e l'art. 2435-ter, rispettivamente, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.



- ▶ Il **costo ammortizzato** vuole realizzare una migliore rappresentazione delle componenti di reddito delle poste in questione prevedendo sempre la rilevazione di interessi effettivi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale, con una verifica dell'allineamento del tasso contrattuale al tasso di mercato.

Costo ammortizzato

Definizioni

Il Principio Contabile Internazionale **IAS 39 Financial Instruments: recognition and measurement** (par 9) definisce:

Costo ammortizzato

Ammontare al quale è misurata un'attività o una passività finanziaria alla rilevazione iniziale, a cui si aggiunge o sottrae l'ammortamento cumulato, calcolato con l'utilizzo del **tasso di interesse effettivo (TIE)**, di ogni differenza periodale fra il valore di carico e quella a scadenza dello strumento finanziario in questione.

Presunzione di irrilevanza di effetti se: a) i crediti/debiti sono a breve termine (< 12 mesi) e/o b) costi di transazione, commissioni e altre differenze tra valore iniziale ed a scadenza non sono significativi.

TIE

Tasso interno di rendimento - Tasso costante lungo la durata dello strumento finanziario calcolato al momento della prima rilevazione, che sconta esattamente tutti i flussi futuri stimati in entrata o in uscita; al fine di calcolare il TIE, tra i flussi devono essere compresi anche i cosiddetti costi di transazione (**transaction costs**) che costituiscono quelle uscite/entrate di cassa, dovute al sostenimento/incasso dei costi accessori della transazione, che sono rilevate al momento dell'acquisizione dello strumento finanziario.

Costo ammortizzato

Valutazione crediti/debiti



- ▶ La valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato secondo la nuova norma deve inoltre **tenere conto del fattore temporale**. Ciò implica la necessità di «attualizzare» i crediti ed i debiti che, al momento della rilevazione iniziale,

- q non sono produttivi di interessi o
- q producono interessi ad tasso significativamente inferiore a quello di mercato.



- ▶ Il processo valutativo si potrebbe articolare nelle seguenti fasi:

- q valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato **utilizzando il metodo dell'interesse effettivo**;
- q **confronto del tasso di interesse effettivo con i tassi di mercato** ed eventuale correttivi all'atto della rilevazione iniziale;
- q **mantenimento del tasso** così determinato **lungo la vita del credito o debito**.



- ▶ Per i **crediti**, l'adozione del criterio del costo ammortizzato non deve tenere conto della stima di perdite sul credito e il tener conto del fattore temporale **non è sostitutivo dell'analisi di recuperabilità degli stessi**.

Costo ammortizzato

Casi di non applicazione



Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale: con attualizzazione – cont.

Componente derivante da attualizzazione

Crediti/debiti commerciali

la componente determinata come differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore a termine **va rilevata come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/debito** utilizzando il criterio del TIE

Crediti/debiti finanziari

la componente determinata come differenza tra disponibilità liquide erogate/ricevute e valore dei flussi finanziari futuri (tenuto conto dell'attualizzazione) **va rilevata come provento/onere finanziario nell'esercizio salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura, nel caso di crediti/debiti finanziari con società controllate la differenza deve essere trattata come contributo patrimoniale**

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale: con o senza attualizzazione

Il valore di iscrizione iniziale («VI») sarà dato da:

Tasso Contrattuale non significativamente ≠ Tasso Mercato	Tasso Contrattuale significativamente ≠ Tasso Mercato
non attualizzo	attualizzo
$VI = VC \pm \text{costi di transazione}$	$VI = VA \pm \text{costi di transazione}$

VC = valore contrattuale del credito o del debito

VA = la somma dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito attualizzati al TM

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Valutazione successiva: il procedimento

1	partire dal valore iniziale del credito o del debito
2	aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3	sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4	(per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti

- Ø Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
- Ø Il **TIE** determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito (eccezione: tasso nominale variabile e parametrato al mercato)

Costo ammortizzato

Strumenti finanziari: casi particolari

Strumenti finanziari a tasso variabile



Il calcolo del costo ammortizzato di strumenti a tasso variabile risulta più complesso rispetto a quello di strumenti a tasso fisso, in quanto i flussi futuri non sono noti; si pone quindi il problema di procedere ad una stima dei tassi di interesse futuri ed è possibile procedere secondo le seguenti alternative:

- ▶ stima dei flussi di interesse futuri utilizzando la curva *forward* dei tassi alla data di valutazione
- ▶ stima dei flussi di interesse futuri assumendo che il tasso di interesse futuro sia pari all'ultimo *fixing* del tasso di riferimento

Strumenti finanziari in valuta estera



Nel caso di **strumenti finanziari in valuta estera** si possono considerare due diversi metodi di calcolo del costo ammortizzato:

- ▶ calcolo del costo ammortizzato attraverso la conversione dei flussi futuri
- ▶ calcolo del costo ammortizzato attualizzando i flussi futuri nella valuta di denominazione del titolo con conversione al cambio *spot*

La prima ipotesi di convertire i flussi implica la stima del futuro tasso di cambio tra le due monete, mentre nella seconda ipotesi solo il cambio *spot* influirà nella determinazione del costo. In quest'ultimo caso, il costo ammortizzato è calcolato attualizzando i flussi futuri nella valuta di denominazione del titolo e poi convertito al cambio *spot*.

Oneri accessori (OIC) vs Costi di transazione (IFRS)

OIC

Oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine e tutti gli altri costi iniziali (OIC 24.76)

Nuovi OIC

I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuiti all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Es Spese istruttoria, perizie, commissioni attive o passive, spese di emissione, spese legali e di advisor.

Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquistato, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

(OIC 15.17 e OIC 19.19)

Gli esempi in appendice

new

Le appendici ai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19 riportano esempi applicativi che possono risultare molto utili:

Esempi OIC 15	Esempi OIC 19
1. Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi	1. Prestito obbligazioni con facoltà di rimborso anticipato
2. Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza	2. Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato
3. Finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole di step-up e step-down)	3. Variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato
4. Finanziamenti attivi a tasso variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato	4. Finanziamento passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza - interesse posticipato

Esemplificazioni

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)

438,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Attualizzazione

Casi pratici – Concessione di una dilazione di pagamento

Attualizzazione – dilazione di pagamento

- q Data: 30 giugno 2016
- q Credito commerciale scaduto verso un cliente in difficoltà finanziaria di € 150.000.
- q Accordato con piano di rientro in due tranches di € 75 mila ognuna scadente il 30 settembre 2017 e 2018.
- q Tasso di interesse implicito di mercato per finanziare la controparte 5% annuo

$$\begin{aligned} \text{Valore attuale} &= \sum \frac{\text{Flussi di cassa}}{(1 + \text{tasso})^t} \\ \text{€135.145} &= \frac{\text{€75.000}}{(1+0,005)^{15}} + \frac{\text{€75.000}}{(1+0,005)^{27}} \end{aligned}$$

Differenza fra valore
nominale e valore
attuale = €14.855

Perdita su crediti bilancio 2016

Interessi attivi periodo 30.06.16 – 30.09.17

Attualizzazione

Casi pratici – Vendita con pagamento dilazionato senza interessi

Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi

- q La Società X in data 31 dicembre 200X vende un prodotto per €1.000 alla Società Y
- q Il pagamento è previsto a 24 mesi data fattura, senza corresponsione di interessi.
- q Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a €100

OIC OLD		OIC NEW
Crediti a ricavi €1.000	Dicembre 200X	Crediti a ricavi €1.000
Ricavi e risconti passivi €100	Dicembre 200X	Ricavi a crediti €100
Risconti passivi a interessi attivi €50	Esercizio 200X+1	Crediti a interessi attivi €50
Risconti passivi a interessi attivi €50	Esercizio 200X+2	Crediti a interessi attivi €50
Credito in bilancio pari a €1.000 Risconto passivo pari a €100	Dicembre 200X	Credito in bilancio pari a €900

Costo ammortizzato

Esempio 1 finanziamento passivo con oneri accessori

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1%
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	2,1%
im	Tasso interesse mercato	1,2%

* in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

Costo ammortizzato

Esempio 1 finanziamento passivo con oneri accessori

SVOLGIMENTO

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	b = a x ie	c	d = b - c	e = R - c	f = a + d - e
1	950*	19,6	10,0	9,6	0	960
2	960	19,8	10,0	9,8	0	969
3	969	20,0	10,0	10,0	0	979
4	979	20,2	10,0	10,2	0	990
5	990	20,4	10,0	10,4	1.000	0
tot.				50,0	1.000	

* valore iniziale all'anno 1 è pari a: $C - (dc + ct) = 1.000 - 0 - 50$

Costo ammortizzato e attualizzazione

Esempio 2 finanziamento passivo con oneri accessori e tasso fuori mercato

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1% 
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	6,4%
im	Tasso interesse mercato	5% 

* in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

Costo ammortizzato ed attualizzazione

Esempio 2 finanziamento passivo con oneri accessori e tasso fuori mercato

SVOLGIMENTO

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	b = a x ie	c	d = b - c	e = R - c	f = a + d - e
1	777*	49	10	39	0	816
2	816	52	10	42	0	858
3	858	54	10	44	0	902
4	902	57	10	47	0	950
5	950	60	10	50	1.000	0
tot.				223	1.000	

* valore iniziale all'anno 1 è pari a: $VI = VA - (ct) = 827 - (50) = 777$ ° NB. Lo «svolgimento» non esplicita gli effetti della rilevazione della differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore dei flussi finanziari (tenendo conto dell'attualizzazione) al momento della rilevazione iniziale. Tale differenza andrebbe rilevata in bilancio come descritto a pag.53.

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Strumenti finanziari derivati

5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Introduzione e quadro normativo



- ▶ L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha presentato il nuovo Principio Contabile relativo agli strumenti finanziari derivati (**OIC 32**), che dovrà essere recepito a partire dal **1 gennaio 2016** dalle società che redigono il Bilancio in conformità con le disposizioni del Codice Civile



- ▶ L'obiettivo della presente sezione è quello di fornire una panoramica delle principali modifiche introdotte dal nuovo Principio Contabile in materia di strumenti finanziari derivati

PRINCIPALI
NOVITA'



1

Introduzione dell'obbligo di rilevazione in bilancio al fair value degli strumenti derivati.

2

Definizione di un set di regole e requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

Definizioni

Ai sensi dell'**articolo 2426 comma 2** del Codice Civile, si rimanda a quanto descritto nei **Principi Contabili internazionali** adottati dall'Unione Europea per le definizioni di:

DERIVATO

Strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- ▶ *il suo valore iniziale varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso (detto 'sottostante' o 'underlying')*
- ▶ *richiede un investimento netto iniziale nullo o minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti, da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato*
- ▶ *è regolato ad una data futura*

Gli strumenti che rientrano nell'ambito della definizione di strumento finanziario derivato possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi

- ▶ **Contratti a termine**
- ▶ **Opzioni**
- ▶ **Swap**

**DERIVATI
FINANZIARI**

- ▶ **Credit Default Swap**
- ▶ **Credit Spread/Option**
- ▶ **Total Rate of Return Swap**

**DERIVATI
CREDITIZI**

Strumenti finanziari derivati

Rilevazione in bilancio – Stato Patrimoniale



- In base a quanto previsto dall'articolo 2426 comma 1) del Codice Civile, *'gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**'*

I derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale, i.e. quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

Il Codice Civile ha altresì definito specifiche voci di Stato Patrimoniale per la rilevazione contabile degli strumenti derivati

TIPOLOGIA STRUMENTI	FAIR VALUE POSITIVO	FAIR VALUE NEGATIVO
Derivati a copertura di titoli/crediti iscritti nelle Immobilizzazioni, di passività classificate <u>oltre</u> l'esercizio successivo	Immobilizzazioni Finanziarie Voce B) III 4) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	Fondi per Rischi e Oneri Voce B) 3) 'Strumenti finanziari derivati passivi'
Derivati a copertura di operazioni programmate, di impegni, di attività/passività classificate <u>entro</u> l'esercizio successivo	Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	
Derivati speculativi o trattati contabilmente come non di copertura	Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	

Strumenti finanziari derivati

Rilevazione in bilancio – Variazioni di valore

REGOLA GENERALE

Secondo il Codice Civile le variazioni intercorse nel valore di iscrizione degli strumenti derivati (i.e. *fair value*) rispetto all'esercizio precedente devono essere riconosciute in contropartita nel **Conto Economico** nella sezione D) 'Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie' nelle voci:

- ▶ D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati
- ▶ D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

TRATTAMENTO ALTERNATIVO FACOLTATIVO

In caso di **operazioni di copertura** la società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo.

In questo caso le voci di bilancio in cui riconoscere le variazioni di *fair value* intercorse differiscono a seconda della tipologia di copertura

- ▶ **Copertura di fair value:** le variazioni di valore sono imputate a **Conto Economico** alle stesse voci di cui alla **Regola Generale**
- ▶ **Copertura di flussi finanziari:** le variazioni di valore sono riconosciute nel **Patrimonio Netto** nella voce
A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Contratti ibridi e derivati incorporati

Rilevazione in bilancio

1

CONTRATTO IBRIDO E DERIVATO INCORPORATO

Un **contratto ibrido** è un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (**derivato incorporato**) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato).

Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.

2

SEPARAZIONE DEI DERIVATI INCORPORATI

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato separatamente come uno strumento finanziario derivato esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali e **se e solo se** si verificano le seguenti condizioni:

- ▶ le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato **non sono strettamente correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario
- ▶ lo strumento incorporato soddisfa tutti i requisiti per **essere definito uno strumento derivato**.

3

VALUTAZIONE


Il derivato scorporato è valutato al **fair value** sia alla data di scorporo che ad ogni data di chiusura. Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il **fair value** del derivato incorporato è attribuito al contratto primario, che è valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se la società non è in grado di determinare in modo attendibile il **fair value** del derivato incorporato, determina il **fair value** come differenza tra il **fair value** dello strumento ibrido e il **fair value** del contratto primario.

Valutazione di strumenti finanziari derivati

Fair Value

Il ***fair value***: è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Il ***fair value*** ai sensi dell' art. 2426 comma 4) del Codice Civile può essere suddiviso in tre livelli:



La società deve valutare il ***fair value*** massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di ***fair value*** sopra descritta

Trattamento contabile di copertura

Tipologie di copertura e di rischi

La società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo, scegliendo di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti. Le relazioni di copertura sono di due tipi:

Coperture di *fair value*

Coperture di *fair value* (OIC 32, paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili

Coperture di flussi finanziari

Coperture di flussi finanziari (OIC 32, paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

Tipologie di rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura

1

Rischio di interesse

Ad esempio di un debito rilevato al costo ammortizzato

2

Rischio di cambio

Ad esempio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera

3

Rischio di prezzo

Ad esempio di una merce in magazzino o di una vendita futura altamente probabile

4

Rischio di credito

Di una controparte ma ad esclusione del rischio di credito proprio della società

Trattamento contabile di copertura

Requisiti per l'applicabilità

1

La relazione di copertura consiste **solo** di strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili

2

Ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 11 bis del Codice Civile, ***‘si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura’***

3

All'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e **documentazione formale** della relazione di copertura, degli obiettivi nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere: l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come si valuta se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia

4

La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti **requisiti di efficacia** della copertura:

- § vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura
- § l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, se il rischio di credito è il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico
- § viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Tale calcolo deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura

Trattamento contabile di copertura

Strumenti di copertura ammissibili

Strumento di copertura

In generale, uno strumento finanziario derivato deve essere **designato come strumento di copertura nella sua interezza**. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.



ECCEZIONI: possono essere designati come strumenti di **copertura...**

- ▶ il solo **valore intrinseco** del *fair value* di un'opzione acquistata
- ▶ il solo **elemento spot** di un contratto *forward*
- ▶ una **quota dell'intero strumento di copertura**, quale ad esempio il 50% del nozionale. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura.



NON è ammissibile come strumento di copertura...

...un'opzione (*put o call*) **venduta**, o una **combinazione** di strumenti finanziari **derivati** che abbiano lo stesso effetto di un'opzione **venduta non è ammissibile** come strumento di copertura a meno che non sia designata a compensazione di un'opzione (*put o call*) acquistata. Ad esempio: un *floor* venduto non è ammissibile come strumento di copertura, ma lo è un *collar* (*cap* acquistato + *floor* venduto)

Trattamento contabile di copertura

Elementi coperti ammissibili

Elemento coperto

Sono **ammissibili come elementi coperti**, anche raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:

- ▶ attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ impegni irrevocabili
- ▶ operazioni programmate purché altamente probabili

Possono inoltre essere designati come **elementi coperti...**

- ▶ **una parte** del *fair value* o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
 - § alle variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente
 - § a uno o più flussi finanziari contrattuali
 - § ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto
- ▶ un'**esposizione aggregata**, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato (al contrario di quanto riportato in IAS 39 ed in accordo con IFRS 9)
- ▶ posizioni nette, purché supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio. Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi.


 **Un elemento di Patrimonio Netto **NON** può essere designato come elemento coperto**

Si evidenzia come l'attuale impostazione del nuovo Principio Contabile **non fornisca indicazioni** con riferimento al **trattamento contabile di coperture di esposizioni *intercompany***. Per tale motivo è **ragionevole supporre un rimando all'impostazione prevista dai Principi Contabili Internazionali (IAS 39/IFRS 9)**

Trattamento contabile di copertura

Riepilogo criteri di ammissibilità

Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dal Principio OIC 32 per attivare la copertura contabile



Trattamento contabile di copertura

Copertura di fair value

Elemento coperto

- ▶ Attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ Impegni irrevocabili

NB

Il trattamento contabile è applicabile solo se il *fair value* dell'elemento coperto può essere valutato attendibilmente

Contabilizzazione

- ▶ Strumento di copertura: rilevato al **fair value** nello **Stato Patrimoniale**
- ▶ Elemento coperto:
 - § se **attività o passività iscritta** in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura
 - § se **impegno irrevocabile**, il *fair value* della componente relativa al rischio coperto è iscritto nello Stato Patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo
- ▶ Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate a **Conto Economico** (sezione D). Se però la variazione di *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di Conto Economico interessata dall'elemento coperto.

NB

L'applicazione della copertura di fair value **non comporta la rivalutazione dell'elemento coperto al fair value** alla data di avvio della copertura, bensì la rivalutazione dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di *fair value* del **solo** rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura

Trattamento contabile di copertura

Copertura di flussi finanziari (1/2)

Elemento coperto

- ▶ Attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ Impegni irrevocabili
- ▶ Operazioni programmate purché altamente probabili

Contabilizzazione

- ▶ Strumento di copertura: rilevato al **fair value** nello **Stato Patrimoniale**, in contropartita alla **riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi**
- ▶ La componente di **inefficacia** è rilevata a **Conto Economico**
- ▶ Nel caso di designazione del **solo valore intrinseco** di un'opzione acquistata o del solo **valore spot** di un contratto *forward*:
 - § la variazione della componente di valore temporale è imputata a Conto Economico per tutta la durata della copertura
 - § se l'elemento coperto è un'operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto di un'attività o passività, tale variazione temporale è sospesa a riscontro attivo o passivo e alla cessazione della copertura è rilevata come componente del valore contabile dell'attività o passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile

Trattamento contabile di copertura

Copertura di flussi finanziari (2/2)

Inefficacia

- ▶ Se la variazione di *fair value* dello strumento di copertura è superiore alla variazione di *fair value* dell'elemento coperto, l'eccedenza rappresenta l'**inefficacia** della copertura
- ▶ Il *fair value* dell'elemento coperto può essere stimato tramite il metodo del **derivato ipotetico**: l'ipotesi sottostante è che l'elemento coperto sia assimilabile ad un derivato avente tutte le caratteristiche di rischio di rischio dell'elemento coperto

NB
$$\text{if}(\min(\Delta FV_{item} ; \Delta FV_{instr}) = \Delta FV_{instr} ; 0 ; \Delta FV_{instr} - \Delta FV_{item})$$

Rilascio della riserva


Dipende dalla tipologia di elemento coperto:

- ▶ **Operazione programmata o impegno irrevocabile**: al momento della rilevazione dell'attività o passività sottostante il valore della riserva di copertura va incluso direttamente nel valore contabile dell'attività o della passività non finanziaria
- ▶ **Attività o passività iscritta in bilancio**: la riserva è riclassificata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio, alla stessa voce impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e la società non prevede di recuperarla tutta o in parte negli esercizi futuri, la parte non recuperabile va immediatamente imputata allo voce D) 19) d) del Conto Economico dell'esercizio

Trattamento contabile di copertura

Relazioni semplici

Relazioni di copertura semplici



Relazioni di copertura in cui gli strumenti finanziari derivati presentano caratteristiche del tutto simili a quelle degli elementi coperti

Ai fini della determinazione dell'efficacia, il Principio Contabile OIC 32 consente in questo caso di adottare un approccio di tipo qualitativo.



EFFICACIA

La relazione si considera **efficace** semplicemente **verificando che gli elementi portanti** dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

Regole di contabilizzazione

- ▶ **Copertura di flussi finanziari:** ad ogni data di chiusura di bilancio la variazione di *fair value* è imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Non è necessario calcolare quanta parte della riserva sia efficace
- ▶ **Copertura di fair value:** l'elemento coperto è rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate a Conto Economico


Trattamento contabile di copertura

Effetti contabili della cessazione della copertura

Coperture di Fair Value

Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura del fair value se e soltanto se:

- ▶ Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
- ▶ La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura




La rivalutazione dell'elemento coperto è mantenuta nello Stato Patrimoniale e considerata componente del costo dell'attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, la **rivalutazione** è imputata gradualmente a Conto Economico lungo la durata dell'operazione di copertura originariamente prevista

Coperture di Flussi Finanziari

Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura di flussi finanziari se e soltanto se:

- ▶ Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
- ▶ La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura.
- ▶ In una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile

- 
- ▶ Se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella **riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi** fino al verificarsi dei flussi futuri
 - ▶ Se non si prevedono più flussi futuri l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella **sezione D** del Conto Economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Esemplificazioni

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)

438,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse

1/2

La contabilizzazione di un derivato come strumento di copertura, **consente una coerente rilevazione dei valori economici (e patrimoniali) di esposizioni sottostanti e operazioni di copertura**. Si evidenzia di seguito un esempio numerico relativo ad una copertura di flussi di interessi passivi futuri a fronte di un finanziamento a tasso variabile (Mutuo)

Hedging Instrument (Interest Rate Swap)

Nozionale	10.000.000 (Bullet)
Pay Leg	1,1%
Receive Leg	Euribor 6m
Periodicità scambio flussi	Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula	31/12/2014
Data scadenza	31/12/2018
Fixing tasso Receive Leg	Primo giorno di ogni semestre
Controparte	Banca Y

Hedged Item (Interessi passivi variabili su Mutuo)

Nozionale	10.000.000 (Bullet)
Tasso interesse Passivo	Euribor 6m + Spread
Spread	1,5%
Periodicità interessi	Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula	31/12/2014
Data scadenza	31/12/2018
Fixing tasso variabile	Primo giorno di ogni semestre
Controparte	Banca Y

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse

2/2

Value Date: 31/12/2014 (inception)

Hedging Instrument (IRS) e *Hedged Item (IRS-HD)* presentano un **fair value** pari a zero. Per tale motivo **non** emerge la necessità di effettuare **alcuna registrazione contabile**

30-giu-15	
Stato Patrimoniale	
	EUR
Attività finanziarie (derivato)	0
Fondi per rischi ed oneri (derivato)	-153.766
Ratei/Risconti Passivi (Mutuo)	0
Riserva operazioni copertura flussi finanziari	153.766
Cassa/banca (Mutuo)	-91.455
Cassa/banca (derivato)	-39.267
Totale	-130.722
Conto economico	
	EUR
Oneri finanziari (IRS)	-39.267
Oneri finanziari (Mutuo)	-91.455
Totale margine finanziario	-130.722

Value Date: 30/06/2015

- ▶ Mark to Market IRS negativo pari a Euro **-153.767**
- ▶ Rateo di interessi maturati pari a **zero**
- ▶ Mark to Market IRS-HD uguale ma di segno opposto all'IRS, Euro **153.767**
- ▶ Interessi pagati su Mutuo pari Euro 91.455
Euribor 6m ->0,319% + Spread 1,5%
- ▶ Flusso netto pagati su IRS Euro **-39.267**
Receive Euribor 6m ->0,319% vs Pay 1,1%

Pari al Mark to Market (clean) del derivato, ovvero **valore attuale dei differenziali futuri da pagare/incassare** sull'IRS

Impatto complessivo CE pari a interesse fisso 2,6% (*Fixed Leg IRS + Spread Mutuo*)

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione: copertura tasso di cambio

1/4

Si evidenzia di seguito un esempio numerico relativo ad una copertura di un flusso di **cash out futuro** in **divisa estera** (USD) relativo ad acquisto di materie prime identificato in sede definizione di *budget* mediante stipula di uno contratto derivato di acquisto a termine di divisa (USD)

Strumento di copertura (Forward su tasso di cambio EUR/USD)	
Nozionale	1.000.000 USD
Tasso di cambio forward contrattuale	1,12
Tasso di cambio spot	1,08
Data di Stipula	31/10/2016
Data scadenza	06/06/2017
Controparte	Banca X

Elemento coperto (flusso finanziario futuro per costo in USD definito da budget)	
Nozionale	1.000.000 USD
Data predisposizione budget	31/10/2016
Data prevista di ricezione fattura	06/04/2017
Data prevista di pagamento fattura	06/06/2017
Controparte	Fornitore Y

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione: copertura tasso di cambio

2/4

Stato Patrimoniale		EUR
Attività finanziarie (derivato)		-
Fondi per rischi ed oneri (derivato)		-15.664
Riserva operazioni copertura flussi finanziari		16.835
Debiti commerciali		-
Ratei e risconti passivi		-1.171
Cassa/banca (Pagamento Fornitore)		-
Cassa/banca (Derivato)		-
Totale		-
Conto economico		EUR
Rettifica costo acquisto materie prime (Contratto forward)		-
Costo acquisto materie prime		-
Totale margine operativo		-
Proventi finanziari (derivato)		-
Oneri finanziari (derivato)		-
Proventi finanziari (da adeguamento debito comm.)		-
Oneri finanziari (da adeguamento debito comm.)		-
Totale margine finanziario		-
Totale Conto Economico		-

Value Date: 31/12/2016

- ▶ Il fair value del derivato è negativo e pari a Euro **-15.664** (a fronte di un tasso di cambio forward di mercato pari 1,14), di cui:
 - valore della componente spot del cambio pari a Euro **-16.835** a fronte di un cambio spot al 31/12/16 pari a 1,1;
 - valore della componente "punti termine" pari a Euro 1.171.
- ▶ Le scritture da porre in essere sono:
 - Rilevazione a Stato Patrimoniale del derivato con contropartita l'apposita riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi per la sola componente spot;
 - Rilevazione a Conto Economico della componente "punti termine" per poi sospenderla in apposito risconto.

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione: copertura tasso di cambio

3/4

Stato Patrimoniale		EUR
Attività finanziarie (derivato)	-	
Fondi per rischi ed oneri (derivato)	-38.156	
Riserva operazioni copertura flussi finanziari	-	
Debiti commerciali	-877.193	
Ratei e risconti passivi	-	
Cassa/banca (Pagamento Fornitore)	-	
Cassa/banca (Derivato)	-	
Totale	-915.349	
Conto economico		EUR
Rettifica costo acquisto materie prime (Contratto forward)	-48.733	
Costo acquisto materie prime (fatturazione)	-877.193	
Totale margine operativo	- 925.926	
Proventi finanziari (derivato)	10.577	
Oneri finanziari (derivato)	-	
Totale margine finanziario	10.577	
Totale Conto Economico	-915.349	

Value Date: 06/04/2017 (fatturazione)

- Il fair value del derivato è negativo e pari a Euro **-38.156** (a fronte di un tasso di cambio forward di mercato pari 1,17), di cui
 - valore della componente spot del cambio pari a Euro **-48.733** a fronte di un cambio spot al 06/04/17 pari a 1,14
 - valore della componente "punti termine" pari a Euro 10.577
- Le scritture da porre in essere sono:
 - Rilevazione a Stato Patrimoniale del derivato con contropartita l'apposita riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (per la sola componente spot) per l'ulteriore variazione cumulata fino alla data
 - Rilevazione a Conto Economico della componente "punti termine" per poi sospenderla in apposito risconto
 - Registrazione del costo relativo alla fattura di USD 1.000.000 al cambio spot rilevato in data 06/04/2017 (1,14) per un controvalore in Euro pari a 877.193 in contropartita alla voce Debiti Commerciali
 - Rilascio della riserva per operazioni copertura flussi finanziari per il suo valore complessivo (48.733), coerentemente al verificarsi del flusso di costo oggetto di copertura (fatturazione passiva) a rettifica del valore di costo sostenuto
 - Chiusura del risconto al verificarsi del flusso di costo oggetto di copertura (fatturazione passiva) e rilascio in Conto Economico del valore dei "punti termine" alla data di fatturazione*

* L'effetto dei "punti termine" può essere imputato tra i proventi finanziari o in alternativa ad ulteriore rettifica del costo sottostante (in qualità di onere accessorio alla copertura)

Il costo sostenuto per l'acquisto di materie prime, rettificato per il valore della copertura, comporta un impatto a Conto Economico (all'interno del **margine operativo**) pari a Euro 925.926, che rappresenta il **valore del costo in USD 1.000.000 convertita al cambio spot della copertura** (1,08).

Strumenti finanziari derivati

Esempio contabilizzazione: copertura tasso di cambio

4/4

Stato Patrimoniale		EUR
Attività finanziarie (derivato)	-	
Fondi per rischi ed oneri (derivato)	-	
Riserva operazioni copertura flussi finanziari	-	
Debiti commerciali	-	
Ratei e risconti passivi	-	
Cassa/banca (Pagamento Fornitore)	-884.956	
Cassa/banca (Derivato)	-7.901	
Totale	-892.857	
Conto economico		EUR
Rettifica costo acquisto materie prime (Contratto forward)	-48.733	
Costo acquisto materie prime (fatturazione)	-877.193	
Totale margine operativo	-925.926	
Proventi finanziari (derivato) -	10.577	
Proventi finanziari (derivato) – variazione FV	30.255	
Oneri finanziari (delta cambi su debito comm.)	-7.763	
Totale margine finanziario	33.069	
Totale Conto Economico	-892.857	

Value Date: 06/06/2017 (pagamento fattura e scadenza derivato)

Alla data di scadenza il tasso di cambio EUR/USD è pari a 1,13; il *fair value* dello strumento di copertura risulta negativo per EUR **-7.901**; dal punto di vista contabile è necessario:

- rilevare la variazione di *fair value* del derivato rispetto alla data di valutazione precedente, pari a EUR 30.255 (**-38.156** vs **-7.901**);
- rilevare la variazione cambio sul debito commerciale in divisa rispetto alla data di iscrizione dello stesso alla data di fatturazione, per un ammontare pari a Euro **-7.763** (Euro 877.193 vs Euro 884.956);
- rilevare la liquidazione del derivato pari a Euro **-7.901** e del debito commerciale per un controvalore in EUR pari a 884.956.

L'importo rilevato nel margine finanziario è pari al valore dei cosiddetti "punti termine" dello strumento derivato che non trova corrispondente contropartita nella variazione per il rischio di cambio del relativo debito commerciale (che è pari alla variazione della sola componente spot)

Prima applicazione e regole di transizione

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140
443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
438,875
30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 1/5

1

Applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ai sensi dell'OIC 29










2

Trattamento alternativo: designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio

Ciò consente, per le **operazioni di copertura preesistenti** all'applicazione del principio contabile, di rilevare nel Conto Economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata **per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile**

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 2/5

CASISTICA	VERIFICA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ OPERAZIONI DI COPERTURA		OIC 29 (APPLICAZIONE RETROSPETTIVA)	OIC 32 (APPLICAZIONE PROSPETTICA)	NOTE
1 Operazioni di copertura preesistenti					<p>Alla data del 1 gennaio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coperture di fair value: fair value elemento coperto e strumento di copertura interamente imputati a utili/perdite a nuovo ▶ Coperture di flussi finanziari: <ul style="list-style-type: none"> § componente di efficacia imputata a riserva per operazioni di copertura § componente di inefficacia imputata a utili/perdite a nuovo
2 Operazioni di copertura preesistenti					<p>Alla data del 1 gennaio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ fair value dello strumento finanziario derivato imputato a utili/perdite a nuovo
3 Operazioni NON di copertura preesistenti					<p>Applicazione retrospettiva, ai soli fini comparativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> § rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile § rettifica saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente (1 gennaio 2015)
4 Operazioni NON di copertura preesistenti					

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 3/5

La Società XY **adotta l'OIC 32** nell'esercizio che ha inizio al **1 gennaio 2016**.

La Società XY ha stipulato in esercizi precedenti uno strumento finanziario derivato su tassi, considerato di copertura e mantenuto "fuori bilancio" ai fini della valutazione di fine anno. Alla luce delle nuove regole, lo strumento deve essere rilevato al fair value a fine esercizio, con rilevazione in una apposita riserva di patrimonio netto delle relative variazioni, al netto degli effetti di fiscalità differita.

Si assume che lo strumento valesse -20 alla fine dell'esercizio 2014, nell'esercizio 2015 ci sia stato un pagamento di 10 e alla fine dell'esercizio 2015 lo stesso derivato valga +30 (in seguito ad un cambiamento delle curve dei tassi).

Ai fini della riesposizione si applica retrospettivamente il principio, come se il derivato fosse da sempre rilevato in bilancio al fair value.

Pertanto i dati dell'esercizio 2015 vengono riesposti a soli fini comparativi, evidenziando il valore positivo del contratto derivato di 30. Si registrano i relativi effetti di fiscalità differita, all'aliquota del 30%.

Ai soli fini di comprendere l'evoluzione del valore del contratto derivato (in una ottica di trattamento a regime), è come se la società avesse in carico lo strumento a -20 all'inizio dell'esercizio, rilevasse un costo del periodo per la liquidazione del derivato (-10) e rilevasse infine tra i movimenti di patrimonio netto una variazione positiva di fair value di 40, al fine di attestarsi al valore finale del contratto derivato (+30).

Nell'esercizio 2016, gli effetti cumulati dell'applicazione retrospettiva vengono registrati contro il patrimonio netto iniziale.

Nell'esercizio 2016 si continueranno ad applicare le nuove regole di valutazione dei derivati.

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 4/5

Stato Patrimoniale 31.12.2015

Altre attività	500
<i>Totale attivo</i>	<i>500</i>

Patrimonio netto	300
Altre passività	200

<i>Totale passivo e netto</i>	<i>500</i>
-------------------------------	------------

Conto Economico 2015

Ricavi	1.000
Altri costi	(790)
Interessi passivi (derivanti dal contratto derivato)	(10)
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>200</i>
Imposte correnti sul reddito	(60)
<i>Risultato dell'esercizio</i>	<i>140</i>

Stato Patrimoniale 31.12.2015 riesposto

Altre attività	500
Strumenti finanziari derivati attivi	30
<i>Totale attivo</i>	<i>530</i>

Patrimonio netto	321
Altre passività	200

Fondo imp. differite (@ 30%)	9
<i>Totale passivo e netto</i>	<i>530</i>

Conto Economico 2015 riesposto

Ricavi	1000
Altri costi	(790)
Interessi passivi (derivanti dal contratto derivato)	(10)
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>200</i>
Imposte correnti sul reddito	(60)
<i>Risultato dell'esercizio</i>	<i>140</i>

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 5/5

Strumenti finanziari derivati attivi	@	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	30
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	@	Fondo imposte differite	9

Effetti sul patrimonio netto di apertura

	Patrimonio netto di apertura 31.12.2015	Conto economico 2015	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Patrimonio netto di chiusura 31.12.2015
Bilancio approvato al 31.12.2015	160	140	0	300
Strumenti finanziari derivati di copertura	(20)		30	30
Effetto fiscale (@ 30%)	6		(9)	(9)
	(14)	0	21	21
Bilancio ai fini comparativi 2015	146	140	21	321

Movimenti della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (ai soli fini esplicativi, per illustrare la movimentazione a regime della riserva, a partire quindi dal 1.1.2016)

Saldo iniziale al 1.1.2015	(20)
Utilizzo a conto economico	10
Variazione di stima del fair value del derivato	40
Saldo finale al 31.12.2015	30

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

Focus sugli Aspetti Fiscali



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	433,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
234,140		

Aspetti generali

Clausola di invarianza finanziaria

Art. 11, comma 1, D. Lgs. 139/2015

Clausola di invarianza finanziaria

«Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»



L'Agenzia delle entrate ha ritenuto (Telefisco 2017) che tale disposizione comporti la non rilevanza delle nuove regole contabili ai fini del calcolo del reddito imponibile.

Devono cioè essere disconosciuti gli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni anche se comportano solamente una diversa imputazione temporale di componenti negative di reddito.

Aspetti Generali

Principio di derivazione

La determinazione del reddito imponibile IRES segue il principio di derivazione dal bilancio (all'art. 83 del TUIR); per i soggetti IFRS valgono i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale previsti dai principi contabili adottati.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base al D. Lgs. 139/2015 - in assenza di una modifica normativa e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria - è necessario fare riferimento alla rappresentazione giuridico-formale dell'operazione



Gestione di un doppio binario

Soggetti che redigono il bilancio secondo
gli OIC



Principio di derivazione
«semplice»

Soggetti che redigono il bilancio secondo
gli IAS



Principio di derivazione
«rafforzata»

Aspetti Generali

IFRS - Regole di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale

Qualificazione

Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole, il suo inquadramento nell'ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.

Classificazione

Classificare in bilancio significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto)

Imputazione temporale

L'art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono l'inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR. Risultano pertanto derogati gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi, come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi

I profili qualificatori preludono sul piano logico a quelli classificatori e incidono inevitabilmente anche sui profili attinenti la rappresentazione dei fatti in bilancio

Il momento di rilevazione del ricavo e del costo (nel bilancio IAS) deve perciò essere tenuto fermo anche sul piano della determinazione del reddito d'impresa

Aspetti Generali

Principio di imputazione

- ▶ Al fine di poter ottenere la deduzione dal reddito d'impresa, i componenti negativi di reddito devono essere imputati a conto economico.
- ▶ Per i soggetti IFRS si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio netto
- ▶ E' necessaria una modifica normativa al fine di poter dedurre le contabilizzazioni a patrimonio netto effettuate in applicazione dei nuovi principi contabili

Aspetti Generali

Emendamento

L'emendamento al decreto di conversione del DL 244 2016 (cosiddetto «milleproroghe») prevede, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema del D. Lgs. 139/2015:

- ▶ Nuovo principio di «derivazione rafforzata» anche per i soggetti D. Lgs. 139/2015 (ad esclusione delle microimprese): vengono riconosciute ai fini fiscali le regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previste dai principi contabili adottati [modifica art.83]
- ▶ Principio di imputazione: si considerano imputati a CE anche i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa [modifica art.109 c. 4]
- ▶ Applicazione delle disposizioni attuative emanate al fine di coordinare le disposizioni fiscali nazionali con i principi contabili internazionali IFRS (emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della L. 244/2007 e del comma 7-quater dell'art. 4 del d.lgs. 38/2005)
- ▶ Proroga di 15 giorni dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRES ed IRAP
- ▶ Entrata in vigore: dal primo bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili
- ▶ Regime transitorio: continuano ad essere assoggettate alla disciplina precedente IRES ed IRAP le operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate ed imputate temporalmente nei bilanci precedenti

Tematiche Specifiche

Componenti straordinarie - IRES

Aspetti contabili (cenni)

- ▶ Sono state eliminate dal conto economico le voci E21 ed E22 nelle quali venivano classificati i proventi e gli oneri di natura straordinaria.


Aspetti fiscali (senza emendamento)

- ▶ L'eliminazione delle voci E21/E22 ha impatti dal punto di vista IRES:
 - ▶ Rilevanza dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica ai fini della norma antielusiva in tema di trasferimento del controllo di società con perdite fiscali (art. 84)
 - ▶ Rilevanza dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica ai fini della norma antielusiva in tema di riporto a nuovo delle perdite in caso di fusione e scissione (art. 172, c. 7)
 - ▶ Calcolo del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi ($A - B + \text{Ammortamenti} + \text{leasing}$)
 - ▶ Test di operatività per le società di comodo (Ricavi - A1 e A5)
 - ▶ Disapplicazione delle disposizioni in tema di società in perdita sistematica in caso di MOL positivo ($A - B + \text{Ammortamenti} + \text{Svalutazioni} + \text{Accantonamenti}$)
- ▶ La clausola di invarianza finanziaria comporterebbe l'irrilevanza delle nuove classificazioni ai fini dell'applicazione delle predette regole

Tematiche Specifiche

Componenti straordinarie - IRES

Aspetti fiscali (con emendamento)

- ▶ Il riferimento contenuto nelle norme di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A e B dell'art.2425 c.c. va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda
 - ▶ Ai fini del calcolo del ROL vanno escluse le componenti straordinarie di reddito derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda
- 
- ▶ Le voci di conto economico in precedenza classificate nella parte straordinaria del conto economico che devono essere classificate nelle voci A e B del (nuovo) conto economico assumono rilevanza fiscale in tutte le disposizioni che richiamano tali voci ma vanno escluse le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dai trasferimenti di aziende e rami d'azienda
 - ▶ Tale regola dovrebbe valere anche per le norme che fanno riferimento ai ricavi (aspetto da confermare)

Tematiche Specifiche

Componenti straordinarie - IRAP

Aspetti contabili (cenni)

- ▶ Sono state eliminate dal conto economico le voci E21 ed E22 nelle quali venivano classificati i proventi e gli oneri di natura straordinaria.

Aspetti fiscali (senza emendamento)

- ▶ Dal punto di vista IRAP:
 - ▶ la base imponibile prende a riferimento le voci del conto economico civilistico in applicazione del principio di derivazione
 - ▶ *«i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa»*
 - ▶ In applicazione del principio di correlazione concorrevano comunque alla formazione della base imponibile i costi e ricavi correlati a componenti rilevanti della base imponibile (essendo influente la loro classificazione in bilancio) es. resi o sconti riferiti a vendite di esercizi precedenti
- ▶ Risulterebbero tassabili o deducibili le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella cessione di rami d'azienda (in precedenza escluse in quanto comunque straordinarie)
- ▶ Dovrebbero poter essere comunque escluse le plusvalenze o minusvalenze contabilizzate in conseguenza di operazioni straordinarie neutrali (conferimento di rami d'azienda)

Tematiche Specifiche

Componenti straordinarie – IRAP (segue)

Aspetti fiscali (con emendamento):

- ▶ Esclusione dalla base imponibile IRAP delle componenti straordinarie derivanti da cessioni di aziende e rami aziendali prevista dall'emendamento;
- ▶ Il riferimento contenuto nelle norme di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A e B dell'art.2425 c.c. va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda;
- ▶ Rilevanza dei componenti imputati direttamente a PN ai fini IRAP se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati in voci rilevanti IRAP.

Tematiche Specifiche

Costo Ammortizzato

Aspetti contabili (cenni)

- ▶ Con il metodo del costo ammortizzato le componenti reddituali riferibili agli strumenti finanziari vengono qualificate e classificate quali interessi ed imputate temporalmente lungo la durata dello strumento finanziario dell'attività o passività sulla base del rendimento effettivo dello stesso (TIR = tasso costante lungo la durata dello strumento finanziario calcolato al momento della prima rilevazione, che sconta tutti i flussi futuri stimati in entrata o in uscita, compresi i costi di transazione)
- ▶ In precedenza – ed anche oggi per le microimprese e per i soggetti che redigono il bilancio in forma semplificata - le differenti componenti reddituali erano qualificate, classificate ed imputate temporalmente sulla base della natura giuridica dell'onere o del provento (es. interesse, oneri pluriennali). I titoli iscritti al costo di acquisto, i crediti iscritti al valore nominale e valutati sulla base del valore di presumibile realizzo, i debiti iscritti al valore nominale. Gli interessi venivano imputati temporalmente sulla base del tasso di interesse nominale e gli altri proventi ed oneri qualificati e classificati in relazione alla natura giuridica degli stessi e ripartiti lungo la durata dello strumento finanziario

Tematiche Specifiche

Costo Ammortizzato

Aspetti fiscali (Senza emendamento)

- ▶ L'applicazione del principio di invarianza del reddito nonché del principio di derivazione semplice, basato sui profili giuridici delle operazioni, comporterebbe il non riconoscimento ai fini fiscali della nuova modalità di contabilizzazione con la conseguente necessità di gestire un doppio binario civile-fiscale ai fini IRES
- ▶ I maggiori o minori valori di iscrizione dei crediti non sarebbero riconosciuti ai fini del calcolo del reddito imponibile ai fini IRES
- ▶ Ai fini IRAP l'applicazione del doppio binario comporterebbe una variazione (in aumento nell'ipotesi di passività) delle voci rilevanti ai fini del calcolo della base imponibile IRAP a causa dello spostamento di alcune componenti tra le voci non rilevanti ai fini del tributo (sezione C del conto economico)
- ▶ Peraltro la normativa IRAP già prevede che per i soggetti IFRS:
 - ▶ sia necessario fare riferimento alle voci del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali
 - ▶ il riconoscimento dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale derivanti dai principi contabili (correttamente) applicati dall'impresa.

- 
- ▶ Dubbio, ai fini IRAP, sul criterio applicabile: doppio binario o derivazione rafforzata?

Tematiche Specifiche

Costo Ammortizzato (segue)

Aspetti fiscali (con emendamento)

- ▶ Con l'emendamento viene introdotto, per i soggetti non IFRS diversi dalle microimprese, il principio di derivazione rafforzata. In conseguenza, vengono riconosciuti fiscalmente i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali.
- ▶ La qualificazione finanziaria dei costi di transazione implica una dilatazione della componente interessi, sia attivi che passivi, con conseguente effetto sulla disciplina prevista dall'art. 96 del TUIR ed in particolare sulla qualificazione degli interessi e sul calcolo del ROL
- ▶ Le differenze emergenti in sede di prima iscrizione del valore dei crediti non sono considerate, ai fini fiscali, quali svalutazioni e pertanto non risultano applicabili i limiti dell'art. 106 del TUIR
- ▶ Tali differenze, che derivano dall'attualizzazione dei crediti, vengono qualificate interessi sia dai principi contabili internazionali che ai fini tributari
- ▶ Le differenze contabilizzate successivamente alla prima iscrizione, in quanto idonee a valutare il credito, sono deducibili secondo i criteri di cui all'art. 106 del TUIR
- ▶ Il limite di deducibilità degli accantonamenti dovrebbe computarsi sul valore del credito attualizzato

Tematiche Specifiche

Costi di Ricerca e Pubblicità

Aspetti contabili (cenni)

- ▶ I costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali e quindi costituiscono costi di periodo da rilevare nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Aspetti fiscali (senza emendamento)

- ▶ L'art. 108 co.1 e 2 del TUIR prevede che le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità siano deducibili, a discrezione del contribuente:
 - ▶ Nell'esercizio in cui sono state sostenute;
 - ▶ In quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
- ▶ E' consentita la deducibilità integrale dei costi imputati a conto economico.
- ▶ Non sembra viceversa possibile rinviare la deduzione, svincolando il comportamento fiscale da quello civilistico.
- ▶ L'imputazione a patrimonio netto dei costi capitalizzati in esercizi precedenti e non aventi più i requisiti per essere iscritti nello stato patrimoniale pone dei dubbi di deducibilità in assenza del requisito di imputazione a conto economico.

Tematiche Specifiche

Costi di Ricerca e Pubblicità (segue)

Aspetti Fiscali (emendamento)

- ▶ L'emendamento prevede la modifica dell'art. 108 del TUIR in modo tale da riconoscere a fini fiscali il comportamento tenuto in bilancio. In particolare vengono eliminate le specifiche regole di deducibilità delle spese relative a studi e ricerche e di quelle di pubblicità e propaganda e viene lasciata la regola residuale che prevede che *«Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»*;
- ▶ Rimane inoltre la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche nei limiti del costo sostenuto, ridotto degli importi già dedotti

Tematiche Specifiche

Costi di Sviluppo

Aspetti contabili (cenni)

- ▶ I costi di sviluppo devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile. Il periodo di ammortamento non può eccedere 5 anni, qualora non sia possibile determinarne la vita utile.

Aspetti fiscali (senza emendamento)

- ▶ La disciplina fiscale di riferimento è contenuta nell'art. 108, co 1 del TUIR in base al quale le spese di sviluppo sono deducibili, a discrezione del contribuente:
 - ▶ Nell'esercizio in cui sono state sostenute;
 - ▶ In quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
- ▶ Questa nuova impostazione non ha impatti rilevanti ai fini IRAP per il principio di «presa diretta dei valori di bilancio»
- ▶ Ai fini IRES se l'ammortamento civilistico fosse superiore a 5 anni è dubbia la deducibilità della differenza tra l'ammortamento massimo deducibile (1/5) e quello imputato a conto economico essendo priva del requisito di imputazione.

Tematiche Specifiche

Costi di Sviluppo (segue)

Aspetti Fiscali (emendamento)

- ▶ L'emendamento risolve le problematiche di possibile disallineamento tra criteri di imputazione a conto economico e regole di deducibilità fiscale eliminando le regole specifiche di deducibilità delle spese relativi a studi e ricerche e riconoscendo ai fini fiscali il periodo di ammortamento deciso nel bilancio civilistico.
- ▶ Nell'art. 108 del TUIR viene riscritto il co.1 prevedendo che *«Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»*.
- ▶ Viene quindi previsto l'allineamento dei criteri di deducibilità a quelli di ammortamento scelti dal punto di vista civilistico.

Tematiche Specifiche

Strumenti Finanziari Derivati

La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall'art. 112 del TUIR che prevede:

- ▶ Definizione delle operazioni che si considerano, ai fini fiscali, "fuori bilancio"
- ▶ Rilevanza delle valutazioni nella determinazione del reddito imponibile
- ▶ Limiti, per i soggetti non IFRS, alla deducibilità dei componenti negativi da valutazione
- ▶ Concetto di operazione di copertura (comma 6), che costituisce il presupposto ai fini dell'applicazione:
 - del "principio di simmetria" (comma 4): consiste nell'attribuire a tali componenti lo stesso trattamento fiscale che si applica all'attività o passività coperta. L'effetto in termini di risultato fiscale deve essere tendenzialmente neutrale, così come avviene sotto l'aspetto economico in bilancio
 - dei criteri di concorso alla formazione del reddito dei contratti derivati di copertura del *cash flow* (comma 5): rilevanza fiscale nell'esercizio in cui sono imputati a conto economico
- ▶ Per i soggetti IFRS va fatto riferimento alla nozione di copertura prevista dai principi contabili e *"La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura"* (art. 7, comma 4, D.M. 8 giugno 2011)

Tematiche Specifiche

Strumenti Finanziari Derivati

- ▶ Il D.Lgs 139/2015 riscrivendo l'art. 2426 co.2 c.c. ha allineato la disciplina contabile nazionale in tema di strumenti finanziari derivati a quella prevista dai principi contabili internazionali. Pertanto la differente disciplina prevista dall'art. 112 del TUIR per i soggetti IFRS perde ora di significato in considerazione del fatto che le regole contabili sono ora le stesse per entrambe i soggetti.
 - ▶ L'emendamento:
 - ▶ Sostituisce la rubrica da «Operazioni fuori bilancio» a «Strumenti finanziari derivati»;
 - ▶ Elimina il co.1 che definisce le operazioni fuori bilancio;
 - ▶ Al co.3bis uniforma il trattamento dei soggetti OIC a quello dei soggetti IFRS con riferimento ai limiti alla deducibilità delle componenti negative imputare a conto economico;
 - ▶ Riscrive il co.6 prevedendo che «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa».
- Pertanto la disciplina prevista per i soggetti IFRS verrebbe estesa anche ai soggetti OIC con la conseguenza che:
- ▶ Derivati di copertura si applica il principio di «simmetria»;
 - ▶ Derivati di trading concorrono alla formazione del reddito i componenti negativi e positivi che risultano dalla valutazione degli strumenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Tematiche Specifiche

Strumenti Finanziari Derivati

- ▶ Il D.Lgs. 139/2015 non ha previsto una disciplina transitoria relativa ai nuovi criteri di valutazione degli strumenti di cui all'art. 2426 co.11bis c.c., conseguentemente le nuove regole di valutazione dei derivati dovranno essere applicate retroattivamente come se tale criterio fosse da sempre stato utilizzato.
- ▶ Con riferimento al periodo transitorio, l'emendamento prevede per la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al co.6 dell'art.112 del TUIR in essere nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015:
 - ▶ se non iscritto nel relativo bilancio, la valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo
 - ▶ Se già iscritto in bilancio, alla valutazione si applica l'art. 112 del TUIR come da formulazione antecedente alle modifiche del provvedimento. Viene mantenuto il limite alla deduzione dei componenti negativi.

Regime Transitorio

6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

Il principio di imputazione è rispettato anche per i componenti negativi che transitano direttamente nel patrimonio netto in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili

Rilevanza dei componenti negativi che transitano a patrimonio netto se classificabili in voci rilevanti ai fini del calcolo dell'IRAP sulla base dei «vecchi» principi

Regime Transitorio

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

Neutralità fiscale del ripristino di costi già dedotti e dell'eliminazione di costi capitalizzati

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

Irrelevanza ai fini IRES dello storno dei fondi dedotti e conseguente indeducibilità degli oneri a fronte dei quali tali fondi erano stati accantonati ovvero tassazione del fondo in caso di rilascio dello stesso

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Medesimo trattamento anche ai fini IRAP

7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

Altre novità previste dall'emendamento

- ▶ Ai fini della valutazione delle operazioni in valuta, sono applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa purchè la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili
- ▶ Prevista l'emanazione di decreti ministeriali per coordinare la normativa fiscale con le modifiche dei principi contabili
- ▶ Prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per coordinare le disposizioni ACE applicabili ai soggetti IFRS e D Lgs 139

Grazie per l'attenzione !

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell'organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
234,140
443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
433,875
30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(313,811)